

Reg.ordinanze: 670/08
Reg.generale: 1395/2008



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia in sede giurisdizionale**

composto dai Signori:

Pres. Riccardo Virgilio
Cons. Raffaele Maria De Lipsis, Est.
Cons. Chiarenza Millemaggi
Cons. Antonino Corsaro
Cons. Filippo Salvia

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2009

Visti gli artt. 33, commi terzo e quarto, e 23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da:

EDILCASSA (CASSA ED. REG. ART. E LE PICCOLE IMPRESE SIC.)

rappresentata e difesa da:

con domicilio eletto in Palermo

Avv. MARIA FORNO

VIA DANTE, 55

presso

CATERINA MANNINO

contro

IMPRESA PISANO NUNZIO

rappresentata e difesa da:

con domicilio eletto in Palermo

Avv. ALESSANDRO CARRUBBA

VIA IACOPO TINTORETTO N. 4

presso

STEFANO MONASTERI

L.M.S. s.r.l.

rappresentata e difesa da:

con domicilio eletto in Palermo

Avv. MICHELE LUPO

VIA DANTE 166

presso

MICHELE COSTA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Interveniente ad Opponendum

CASSA EDILE DELLE PROVINCIE DI PA-AG-CL-CT-ME-RG-SR-TP.

rappresentata e difesa da:

Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA
Avv. MASSIMILIANO MANGANO

con domicilio eletto in Palermo

VIA NUNZIO MORELLO 40

presso

GIOVANNI PITRUZZELLA

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
PALERMO: Sezione III n. 1099/2008, resa tra le parti, concernente: **LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL LICEO CLASSICO E
MAGISTRALE DI GELA;**

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di <<accoglimento>>
presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CASSA EDILE DELLE PROVINCIE DI PA-AG-CL-CT-ME-RG-SR-TP

IMPRESA PISANO NUNZIO

L.M.S. s.r.l.

Udito il relatore Cons. Raffaele Maria De Lipsis e uditi, altresì, per le parti, l'avv. M.
Fouo, l'avv. M. Lupu, l'avv. M. Mangano

Vista la precedente ordinanza n. 241/09 che disponeva incumbenti istruttori;

Visto l'adempimento del Ministero di cui alla nota 8/4/09, dell'INAIL di cui alla nota 17/4/09, dell'INPS di cui alla nota 1/6/09;

Considerato:

- che il richiamo ministeriale ad una propria precedente nota del 28/11/2000 non sembrerebbe ex se esauritivo al fine della problematica in esame e che, comunque, sembrerebbe superato dalla successiva normativa di settore, la quale sancisce, sempre ai fini in esame, il carattere di ente necessariamente bilaterale delle Casse Edili;
- che sembrerebbe potersi dubitare del carattere bilaterale della Edilcassa atteso che la UGL ad essa aderente non risulterebbe firmataria del CCNL dell'edilizia come sembrerebbe confermare la nota di adempimento di cui sopra;
- che lo stesso Ministero sembrerebbe dichiarare in conclusione di non essere in grado di valutare la legittimazione o meno di Edilcassa al rilascio del DURC;
- che l'INAIL nella citata nota di adempimento ha dichiarato, da un lato, che la Edilcassa è stata esclusa come firmataria dalla intesa al rilascio del DURC con valenza nazionale, intesa intercorsa tra l'Assessorato LL.PP., INPS, INAIL e le nove Casse Edili siciliane e, dall'altro, di non avere elementi per fornire indicazioni sulla idoneità di Edilcassa a certificare la regolarità contributiva su tutto il territorio nazionale;
- che l'INPS nella nota di cui sopra esclude, invece, che Edilcassa, in quanto non firmataria del protocollo di intesa, sia legittimata a certificare la regolarità contributiva.

Ritenuto, quindi, ad un primo esame, tipico della fase cautelare, che non emergano allo stato profili di *fumus boni juris* di consistenza tale da indurre alla



concessione della misura cautelare e che, comunque, la questione necessita di sollecito approfondimento nel merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 5 giugno 2009


L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il _____ - F. CIV. 2009

IL SEGRETARIO

